

Esce il consigliere Rossetto Moreno; i presenti sono n. 16.

Il Sindaco fa presente che la vigente Commissione Edilizia è formata come previsto dall'art. 113 della L.R.61/1985. Con il T.U. 2672000, ed in base ad alcuni quesiti posti al Ministero dell'Interno, viene confermata una precisa suddivisione tra potere politico e gestionale. Di conseguenza, i politici non possono più fare parte della Commissione Edilizia. Anche il Consiglio di Stato si è espresso in tale senso. Precisa che, tra gli organi di governo, è da comprendersi anche il Consiglio Comunale e non solo la Giunta. Il D.P.R. 380/2001 sottolinea che la Commissione Edilizia non è necessaria, in quanto la competenza a decidere è del dirigente; quindi è un organo facoltativo. Questa Amministrazione la ritiene però necessaria. Questa sera verranno anche specificati gli interventi sui quali può decidere. Sicuramente anche la Regione dovrà modificare la propria normativa; oggi comunque l'art. 113 è valido. Quindi, con tutte le riserve del caso, dobbiamo tenerne conto. Verrà modificato anche il Regolamento nella parte relativa la composizione della Commissione Edilizia. Sottolinea, ancora, che il parere della Commissione Edilizia è sempre consultivo. Prosegue leggendo la proposta di modifica del Regolamento.

Il consigliere di minoranza De Biasi Graziano ribadisce le perplessità già evidenziate in mattinata. È una commissione che dà pareri; il problema è comprendere che cosa siano gli organi di governo. Prosegue sottolineando che per organi di governo egli intende la Giunta e non il Consiglio Comunale. È difficile entrare in questi ragionamenti. Anche la differenza tra tecnico e politico è difficile da mettere in pratica. È del parere che il Sindaco o l'Assessore siano presenti in Commissione Edilizia. Il Sindaco può scegliere dei consulenti che sostituiscano la Commissione Edilizia. Ritiene che l'attuale composizione della Commissione Edilizia possa andare bene. Precisa che, comunque, non è interessato alla nomina dei componenti della Commissione Edilizia, che sarà cosa della maggioranza.

Il Sindaco precisa che tutti possono avere un pensiero politico. Quando però ci sono dei ruoli da rispettare, anche il tecnico deve dimenticare l'idea politica. Il dirigente deve fare il proprio lavoro secondo le regole che esistono. Ritiene comunque utile la Commissione Edilizia. Per quanto riguarda i consulenti esterni, precisa che bisogna contenere i costi. C'è bisogno di professionalità nella Commissione Edilizia; la norma prevede inoltre, come obbligatoria, la Commissione Edilizia integrata.

Il consigliere De Biasi propone di emendare la bozza di deliberazione, specificando che i tecnici presenti nella Commissione Edilizia non possono presentare progetti nel Comune di Breda. Per quanto riguarda la scelta dei consulenti, precisa che, almeno dopo la scelta, rimane sempre quello.

Il consigliere di minoranza Bin Ivano, quale ex componente della Commissione Edilizia, fa presente che molte volte la Commissione Edilizia fa da mediatore tra il cittadino e l'Amministrazione; ora, vista la modifica proposta, è del parere che forse la Commissione Edilizia non è più necessaria.

Il Sindaco ritiene che la Commissione Edilizia deve esserci in quanto può avere un'attenzione non sul singolo progetto ma sullo sviluppo urbanistico generale. È anche del parere che, nella Commissione Edilizia, devono esserci dei tecnici che conoscono il territorio. L'Ufficio predispose l'istruttoria e la Commissione Edilizia vede il progetto in un contesto complessivo. Per questo motivo è necessario che la Commissione rimanga, anche perché stanno per essere approvati grossi progetti. Ha quindi risposto anche alla proposta di emendamento del consigliere De Biasi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Breda di Piave è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con DGR. n. 5220 del 12.10.1982; Piano aggiornato con successive varianti, l'ultima delle quali è stata approvata dalla Giunta Regionale con DGR. n. 4227 del 22/12/2004 (esecutiva dal 02/02/2005);

Dato atto che la Legge Bassanini prima, il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali poi hanno posto, in capo ai dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, l'attività provvedimentale e di gestione;

Dato atto che tale principio è di evidenza tale che lo stesso Consiglio di Stato (parere n. 492/99 del 21.05.2003) ha ribadito il principio della separazione dei poteri (politico e gestionale), ritenendolo applicabile pure alla questione della legittimità delle presenze dei politici nella composizione delle commissioni edilizie;

Considerato e viste le innovazioni introdotte nell'ordinamento dalla Legge 127/1997, di seguito fatte proprie dal D.Lgs. n. 267/2000 il cui art. 107 aveva finito con l'attribuire ai dirigenti (e ai responsabili di servizio) pure il rilascio dei permessi per costruire;

Considerato che la circolare n. 1 del 2005 del Ministero dell'Interno aveva inteso puntualizzare che *"le incertezze in questione possono ormai ritenersi superate"*, dal momento che la presenza dei rappresentanti degli organi di governo non può più essere ammessa all'interno delle commissioni. Infatti, secondo la direzione centrale per le autonomie, *"l'assetto normativo attuale (non ammette ulteriormente) la presenza di organi politici nella commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni"*;

Considerato che con ulteriore parere (quello contraddistinto dal n. 15900/1012/L. 142/1 bis/3-15 del 13.09.2005, redatto dalla direzione centrale per le autonomie del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno), fu ritenuto possibile l'inserimento degli assessori per lo meno nelle commissioni edilizie dei piccoli comuni, sempre che fossero stati nominati dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia, con poteri di firma degli assenti per costruire;

Dato atto quindi che a seguito delle innovazioni introdotte dal D.P.R. n. 380/2001, la Commissione Edilizia ha perso il suo carattere di organo necessario ex Legge (art. 4 comma 2), pertanto gli Enti Locali potranno scegliere se conservarla, adeguandone la composizione ed indicando nel regolamento edilizio gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo, ovvero sopprimerla;

Considerato quindi che questa Amministrazione Comunale intende rivedere, per le motivazioni sopra esposte, gli artt. 22-23-24 del Regolamento Edilizio riguardanti la Commissione Edilizia, sia nella sua composizione che nelle sue attribuzioni e funzionamento;

Richiamata la L.R. 23.04.2004 n. 11 art. 48 comma 1 (ex art. 50 comma 4 lettera l) della L.R. n. 61/1985) la quale prevede e dà la possibilità di modificare le norme tecniche di attuazione ed il regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione;

Vista la formulazione degli articoli 22-23-24 del regolamento edilizio, redatta dall'Ufficio tecnico comunale per procedere con l'adozione della variante al regolamento edilizio comunale, per quanto attiene la composizione della Commissione Edilizia, le sue attribuzioni ed il suo funzionamento:

- relazione ;
- tavola 1 Regolamento edilizio vigente; art. 22-23-24 ;
- tavola 2 Regolamento edilizio in variante ; art. 22-23-24 ;

Ritenuto che le sopracitate modifiche al Regolamento Edilizio sono considerate varianti specifiche al P.R.G., e che rientrino nei casi contemplati dall'art. 48 comma 1 della L.R. 11/2004, ex L.R. n. 61/85 art. 50 comma 4 lettera l), il cui iter di approvazione è semplificato;

Ritenuta la proposta in argomento meritevole di approvazione;

Vista la L.R. 61/85, L.R. 23/2005 e la L.R.11/2004;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal competente responsabile del servizio, a' sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento proposto dal consigliere De Biasi Graziano, ossia che i tecnici presenti nella Commissione Edilizia, non possono presentare progetti nel Comune di Breda, che ottiene di seguenti voti:

- favorevoli n. 4 (minoranza)
 - contrari n. 12
- espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 16 consiglieri presenti e votanti.

L'emendamento è respinto.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 4 (De Biasi, Fornasier Anita, Bin Ivano, Bin Roberto), espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 16 consiglieri presenti e n. 12 votanti,

DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, gli articoli 22 – 23 - 24 del Regolamento Edilizio riguardante le competenze e le attribuzioni della Commissione Edilizia, nonché la composizione e la durata della stessa;
- 2) di adottare i nuovi articoli del regolamento edilizio allegati alla presente deliberazione in applicazione della L.R. n. 11 del 23.04.2004 art. 48 comma 1 (ex art. 50 comma 4 lettera l) della L.R. n. 61/1985) quale variante specifica al P.R.G. costituita dai seguenti atti ed elaborati:
 - relazione ;
 - tavola 1 Regolamento edilizio vigente; art. 22-23-24;
 - tavola 2 Regolamento edilizio in variante; art. 22-23-24;
- 3) di disporre l'esecuzione degli adempimenti connessi al deposito ed alla pubblicazione della presente deliberazione intesa come variante specifica al P.R.G. adottata ed alla documentazione ad essa allegata, secondo le modalità previste dall'art. 48 comma 1 della L.R. n. 11/2004 (ex art. 50 comma 4 lettera l) della L.R. n. 61/1985);
- 4) di prendere atto che l'ufficio tecnico provvederà al deposito ed alla pubblicazione della variante in argomento nei termini di legge (L.R. 61/85-L.R.11/2004 - procedura semplificata).